

STATUTO DELLA SCUOLA FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi
nella seduta del 29.11.2022.

1) NATURA GIURIDICA

La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi viene istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1, lett. c) della l. 31.12.2012, n. 247 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense 20.6.2014, n. 3, e al presente Statuto.

2) SEDE

La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi ha sede presso i locali in cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi svolge stabilmente le proprie funzioni.

3) SCOPI ED ATTIVITÀ

La Scuola Forense di Brindisi, è istituita in conformità a quanto previsto all'art 3 del Regolamento Scuole Forensi, per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) organizzazione dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, di cui all'art. 43 della legge professionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;

b) organizzazione e promozione delle attività di formazione continua di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale;

c) organizzazione, in collaborazione con le strutture previste dall'art. 7, comma 1, del regolamento ministeriale 12.8.2015, n. 144, dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di Avvocato Specialista, di cui all'art. 9, comma 3 della legge professionale.

d) organizzazione di ogni altra ed ulteriore attività di formazione destinata agli iscritti, ovvero ai tirocinanti.

La Scuola Forense di Brindisi, in conformità alle previsioni dell'art 11 c. 4 della Legge Professionale, non svolge attività commerciale né ha scopo di lucro.

4) ORGANI

Sono organi della Scuola Forense: il Direttore, il Consiglio Direttivo.

Tali organi sono nominati dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera e rimangono in carica sino a quando resta in carica il Consiglio che li ha nominati. Il Consiglio direttivo è composto da 6 Consiglieri dell'Ordine in carica eletti dal Consiglio di appartenenza.

La titolarità degli Organi della Scuola Forense è onoraria ed è incompatibile con l'incarico di componente della Commissione d'Esame per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati.

L'attività di Segreteria della Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi è svolta dal personale dipendente dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi.

5) COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL Consiglio Direttivo svolge funzioni di amministrazione e gestione della scuola Forense, cura la programmazione e il coordinamento dell'attività didattica.

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 6 membri, più il Direttore della scuola che ne è componente di diritto e ne presiede le riunioni.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore.

I Componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata della consiliatura,

Il Consiglio Direttivo, in particolare, cura:

a) l'adozione dei regolamenti della Scuola e delle proposte di modifica al presente Statuto, da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi;

b) l'approvazione del programma dell'offerta formativa della Scuola Forense, , con cadenza semestrale, ai sensi del Regolamento CNF 16.7.2014, n. 6 e s.m.i..

c) la nomina dei docenti, tra avvocati, magistrati, docenti universitari ed esperti nelle materie giuridiche, della frequenza di corsi di formazione dei formatori organizzati dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura e di eventuali pubblicazioni.

d) L'eventuale nomina dei tutors, che svolgono compiti di sostegno all'attività dei docenti della Scuola;

Il Consiglio Direttivo decide sulle ammissioni e sulle esclusioni dei discenti.

Il Direttore riferisce periodicamente sull'andamento della Scuola Forense al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi.

6) NOMINA E COMPETENZA DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA FORENSE

Il Direttore della Scuola Forense è di diritto il Presidente dal Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di Brindisi, che potrà delegare per la formazione, un Consigliere dell'Ordine in carica non appartenente al Consiglio Direttivo della Scuola Forense.

Il Direttore della Scuola Forense rimane in carica per il periodo concomitante alla carica di Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi.

Il Direttore della Scuola Forense sovrintende al regolare funzionamento della Scuola, in particolare:

- a) elabora le soluzioni organizzative ritenute più opportune per il migliore andamento delle attività istituzionali della Scuola e le sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- b) riferisce periodicamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, anche tramite relazione scritta.

7) PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

L'Ordine degli Avvocati di Brindisi provvede a garantire le risorse occorrenti all'esercizio delle funzioni istituzionali della Scuola Forense.

L'Ordine sostiene la Scuola mettendo a disposizione delle attività formative il servizio di segreteria, locali, biblioteche e strumenti informatici.

Le risorse finanziarie sono fornite su proposta ed approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi. Al fine di consentire la pianificazione delle attività formative, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi comunica entro la fine di ogni anno l'entità delle risorse economiche che intende destinare al sostegno della Scuola Forense.

L'attività della Scuola Forense può essere finanziata anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi o alle altre attività formative, determinato e deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi.

Eventuali differenze positive tra costi e contributi raccolti in relazione ad attività organizzate dalla Scuola Forense di Brindisi saranno destinate al sostegno di ulteriori attività della Scuola.

8) ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore dal giorno successivo alla delibera costitutiva del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi.

9) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente atto, trova applicazione la normativa vigente in materia.